

Fondo di previdenza del clero

rubrica legislativa

1. Molto spesso da parte degli interessati si confonde l'assicurazione INPS dovuta per rapporto di lavoro (insegnamento, servizio religioso in case di cura ed altro) con l'iscrizione al Fondo clero, attualmente obbligatoria per il clero secolare.

2. Il Fondo di previdenza in parola è regolato da una legge, che ha unificato i fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica¹.

3. Il Fondo clero dà origine a un trattamento pensionistico (per invalidità e vecchiaia) distinto da altro trattamento. La legge prevede in caso di cumulo la riduzione di un terzo, in modo che comunque non diminuisca mai l'importo della pensione.

Problematica attuale

1. Il Fondo clero è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura. Ciò importa che il pagamento delle pensioni avvenga con gli interessi del capitale costituito dai contributi da parte del clero e dello stato (50% per ciascuno).

Si comprende la situazione enormemente deficitaria, con l'eventuale aumento contributivo in misura insostenibile. È giacente una proposta legislativa, che tende a trasformare la capitalizzazione in ripartizione. Cioè, mentre ora il pagamento delle pensioni avviene sugli interessi dei capitali accumulati, in seguito il pagamento delle pensioni avverrebbe sulla speciale riserva accumulata anno per anno, pari all'importo di un'annualità delle pensioni in corso di pagamento².

L'attuale onere di periodico pagamento degli arretrati subirebbe un ridimensionamento più ragionevole.

2. Resta molto vivo l'interrogativo sui contributi sociali di malattia, che il clero paga per altro titolo. La legge richiede tali contri-

buti, da corrispondere all'INPS a titolo provvisorio e salvo conguaglio, a tutti i sacerdoti secolari iscritti al Fondo.

3. Connessa ai precedenti è la richiesta da parte del clero regolare per essere incluso nel Fondo clero, almeno nella ipotesi che abbia cura d'anime e quindi sia titolare di congrua. In merito è pendente un ricorso presso la Corte costituzionale³.

Revisione delle congrue⁴

La recente legge sulla revisione non ha ancora avuto, a quanto risulta, una concreta applicazione.

Sugli adempimenti istruttori si sono susseguite diverse circolari, dalle quali si possono ricavare alcune indicazioni di una certa utilità, che mi permetto elencare.

1. Revisione delle congrue nella misura del 10% per anno a partire dal 1982, iniziando dai benefici per i quali la concessione risale a data più remota.

2. Contestuale revisione, qualora un beneficio risulti unito ad altri, con conseguente anticipazione sulla revisione spettante alla quota annuale programmata.

3. Anticipazione della revisione, quando si tratti di un beneficio non congruato o perché in precedenza ha avuto un provvedimento di

¹ L. 22.12.1973 n. 903 « Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici ».

² Disegno di legge n. 820 d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Saporito e altri del 18.3.1980, cui di recente si è aggiunto altro disegno di legge n. 2032 del sen. Saporito e altri.

³ Cfr. *La Consulta dovrà esprimersi sulla pensione di un francescano* in « La Nazione » del 28.8.1982.

⁴ Trattando di questo argomento le circolari ministeriali della direzione generale degli affari dei culti che cito di seguito: con il n. e la data: CM 17 del 1.12.1981; 18 del 22.12.1981; 21 del 2.4.1982; 21 del 2.4.1982; 22 del 10.6.1982; 23 del 28.6.1982. Il testo di dette circolari viene pubblicato in « L'amico del Clero », organo della Faci durante l'anno 1982.

revisione negativa o perché ha subito la revoca a seguito di una revisione parziale o generale.

4. Resta aperto il problema, connesso alla revisione, di un sacerdote congruato, con incarico di docente sull'opzione per quanto riguarda l'indennità integrativa speciale. Infatti la congrua attuale ha connesso l'indennità integrativa speciale per 12 mensilità nella misura di poco inferiore a quella statale (L. 31.200), mentre un insegnante statale percepisce con lo stipendio l'i.i.s. in misura proporzionale alle ore di insegnamento con un minimo del 50%.

5. Sembra che con il gennaio 1983 la congrua verrà pagata mensilmente, come previsto da una recente disposizione.

Dotazione enti beneficiari

Di recente sono state emanate norme aggiornate per la dotazione iniziale degli enti bene-

ficiari di nuova erezione.

Dalle L. 185.000 annue del 1975 per la dotazione iniziale delle parrocchie e dalle lire 90.000 annue per le vicarie curate autonome si passa a L. 550.930 e a L. 270.000 rispettivamente per le parrocchie e per le vicarie⁵.


Contratto sacristi

Nella contrattazione relativa ai sacristi ci sono tre categorie: A, B, C. Alla categoria C appartengono i sacristi, che esercitano a titolo devozionale un'attività lavorativa inferiore a 15 ore settimanali, senza obblighi perché non costituisce rapporto di lavoro.

La contingenza per i sacristi ammonta a lire 400.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1983⁶.

⁵ CM 28.9.1982 n. 25.

⁶ Il contratto collettivo per i sacristi addetti al culto è pubblicato in « L'Amico del Clero » (1981), pp. 309 ss.



DELMARCO Vi propone — per la Vostra chiesa — gli eccellenti organi elettronici **solo liturgici** che da trent'anni vengono prodotti in Germania.

Strumenti di pregevole fonica, con timbri analoghi a quelli dell'organo a canne, con attacco soffiato, con le tradizionali famiglie dei Principali, dei Bordoni, dei Flauti e delle Ance.

Scelta su 10 modelli dal positivo al grande organo.

Prima di decidere un acquisto, non tralasciate di provare questo organo giudicato il migliore d'Europa!

DELMARCO - Via Roma, 15 - 38038 TESERO (TN) - telef. (0462) 83071